



DIREZIONE PROVINCIALE DI: VERONA

UFFICIO TERRITORIALE DI: VERONA 2

Registrazione di Atto Privato



Il 27/09/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T6J , serie 3 , numero 1626

data di stipula: 02/09/2024

ident.vo telematico: T6J24L001626000FF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93260050237

per il Direttore
dell'Ufficio Territoriale di Verona 2
Domenico Doss

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93260050237				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

27 SET. 2024

Verbale Assemblea dei soci Associazione Convivenza
Via A. Pacinotti 5 Verona – CF 93260050237



Il giorno 02/09/2024 alle ore 19,00 in Verona (VR) Via Antonio Pacinotti 5 presso la sede legale **Associazione Convivenza**, sono riuniti in assemblea straordinaria in seconda convocazione i soci sotto elencati sono stati discussi i seguenti argomenti:

1. Aggiornamento Statuto Sociale;

2 - Varie ed eventuali.

Soci presenti di persona:

- Amimi Mohammed
- Amellal Mohamed
- Echafaoui Mohammed
- Ayad Mustapha
- Lachhab Tahar
- Hali Abdellah
- Benhakkou My Mustapha
- Ouchikh Mohamed
- Id-Mbarek Lahcen
- Idrissi Khalid
- Aabida Abderrazzak
- Drria Mohamed

Il Presidente, constatata la presenza, sia di persona che in delega, dei soci su menzionati in regola con l'iscrizione dichiara validamente costituita l'assemblea anche ai fini dell'adeguamento statutario di cui al D. Lgs. 117/2017.

Si passa a trattare il punto 1°) Punto all'o.d.g.; Aggiornamento dello statuto sociale;

PREMESSA - Il Presidente premette che, come discusso negli ultimi mesi che a seguito dell'entrata in vigore della Legge n.117/2017 sul Terzo Settore al fine di dare seguito a quanto indicato nella stessa, bisogna aggiornare lo Statuto sociale dell'associazione con l'introduzione delle indicazioni di legge dettate dalla norma in parola, pertanto è stato predisposto un nuovo statuto sociale aggiornato aderendo a quelle che sono le prerogative per le associazioni di promozione sociale.

DECISIONE: Dopo una breve discussione e la lettura del nuovo statuto l'assemblea approva il nuovo statuto che viene allegato al presente .

Si passa a trattare il punto 2°) Punto all'o.d.g.; Varie ed eventuali.

L'assemblea discute sui prossimi progetti dell'associazione e da mandato al Presidente di comunicare le variazioni agli enti competenti.

Il presidente



Il Segretario

27 SET. 2024

ASSOCIAZIONE CONVIVENZA
Via Antonio Pacinotti n. 5
37135 VERONA SUD
Tel. 045.2225241
CODICE FISCALE: 93260050237

STATUTO

27 SET. 2024

Associazione Convivenza – Aps



Art. 1

(Denominazione e Sede)

1. Il presente statuto è adottato, nel rispetto del vigente art. 35 del D. Lgs. 117/2017, dei vigenti articoli del Codice civile, dalla costituita associazione di promozione sociale denominata **“Associazione Convivenza - Aps”**, da adesso in brevità Associazione. L'associazione è un'associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale.
2. L'acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. L'associazione ha sede legale nel **Comune di Verona (VR) in via Antonio Pacinotti 5**, dove esercita principalmente le proprie attività sociali, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie anche in convenzione con enti pubblici e privati.
4. L'Associazione opera principalmente nel territorio della Regione Veneto, per alcune attività anche nel resto del territorio nazionale.
5. Il trasferimento della sede legale non comporta la modifica statutaria se è effettuato all'interno del medesimo Comune ma soltanto l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento al di fuori della sede del Comune, dovrà essere deliberato dall'assemblea dei soci.

[Handwritten signature]

Art. 2 (Statuto)

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto degli articoli del vigente Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e dei vigenti articoli del codice civile.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

[Handwritten signature]

Art. 3 (Scopo – Finalità - Attività istituzionali)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, essa si propone di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in qualità di associazione di promozione sociale.
2. Scopo dell'associazione è principalmente di promuovere, valorizzare, divulgare, sostenere e svolgere ogni attività diretta e indiretta al sostegno delle persone e all'integrazione dei popoli

anche per il tramite di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della promozione sociale.

3. L'Associazione svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4. L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dal vigente **art. 5, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017**:
 - a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo[di cui alla lettera u) art. 5 Legge n.117/2017];
 - b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata[di cui alla lettera v) art. 5 Legge n.117/2017];
 - c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244[di cui alla lettera w) art. 5 Legge n.117/2017];
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [di cui alla lettera d) art. 5 Legge n.117/2017];
 - e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni[di cui alla lettera f) art. 5 Legge n.117/2017];
 - f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [di cui alla lettera i) art. 5 Legge n.117/2017];
 - g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [di cui alla lettera k) art. 5 Legge n.117/2017];
 - h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa[di cui alla lettera l) art. 5 Legge n.117/2017];
5. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
 - a) Promuovere il proprio scopo tramite alcuni media (TV, Radio, Internet, Social);
 - b) Realizzare eventi, iniziative e attività di turismo sociale al cui interno è promossa la cultura in tutte le sue forme;
 - c) Organizzare Raccolte Fondi, che serviranno per finanziare le attività sociali dell'associazione ed iniziative ed eventi promozionali, culturali.
 - d) Promuovere la partecipazione dei propri associati ad iniziative in collaborazione con l'associazionismo ed il volontariato nel campo della solidarietà, della cultura, dell'arte e del tempo libero;



- e) organizzare attività culturali, ricreative, per i soci, i loro famigliari ed i terzi per scopi di aggregazione e per far conoscere la cultura e il volontariato.
 - f) Promuovere ed incoraggiare iniziative in collaborazione con autorità enti pubblici e privati e con il mondo dell'associazionismo e del volontariato, per favorire l'instaurarsi di rapporti civili tra immigrati e cittadini italiani;
 - g) Sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche dell'immigrazione, promuovendo la cultura della solidarietà e dell'accoglienza.
 - h) Organizzare per gli immigrati servizi di consulenza ed informazione, corsi di lingua e cultura italiana e straniera;
6. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.
7. L'Associazione può esercitare, a norma del vigente art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4

(Soci)

1. Qualsiasi persona fisica può aderire all'associazione, divenendone socio, l'associazione **non dispone alcuna limitazione**, con riferimento alle condizioni economiche di razza, lingua, religione ed età e discriminazioni di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione come associati ed alla vita dell'associazione stessa. I soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, eserciteranno il loro legittimo diritto di voto per il tramite dei propri genitori o degli esercenti della potestà genitoriale
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal vigente D.lgs 117 del 2017 cioè di 7 (sette) soci.
3. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
4. Per aderire all'Associazione bisogna farne richiesta tramite domanda scritta, al Consiglio Direttivo. Lo statuto viene portato a conoscenza degli associati al momento dell'iscrizione fornendo copia dello statuto in modo da garantirne la più ampia conoscibilità.
5. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione del nuovo socio e l'ammissione viene comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati entro e non oltre sessanta giorni.
6. Il Presidente ne formalizza l'ammissione e verifica anche sia contestualmente versata la quota sociale annuale.
7. I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
8. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

9. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni ai sensi del vigente art. 23 comma 2 del D.lgs 117 del 2017.
10. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
11. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.
12. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
13. Il Consiglio Direttivo, può concedere il titolo di socio onorario, su proposta del Presidente a coloro che abbiano reso importanti servizi all'associazione o si siano segnalati per particolari benemeritenze. I Soci onorari fanno parte di diritto dell'associazione.

Art. 5

(Diritti e Doveri dei Soci)

1. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali ;
- votare in Assemblea dei soci;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi del vigente art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

2. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Presidente dell'Associazione. Nei successivi trenta giorni dovrà essere garantita la visione dei libri sociali presso la sede legale dell'associazione. Le somme versate per la quota sociale annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 6

(Perdita della qualifica di Socio)

1. Lo status di socio si perde per recesso, decadenza ed esclusione. Il socio decade dallo status di socio per morte. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del codice civile, deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'organo di amministrazione Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
2. I soci sono esclusi per i seguenti motivi:
 - Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - Quando, in qualunque modo, compiono azioni gravi, subiscono condanne penali con sentenze passate in giudicato, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.
 - Per il comportamento continuativo, non seriamente giustificato e reiterato nel tempo, da parte dei soci a non versare la quota associativa; Il Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento; se gli associati morosi non regolarizzano il versamento entro il termine proposto, allora propone all'assemblea dei soci di deliberare sull'esclusione dei soci morosi.
3. L'esclusione, ai sensi dell'art. 24 del codice civile è deliberata dall'Assemblea dei soci con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.



Art. 7

(Libri Sociali)

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. Del D.lgs 117 del 2017, l'Associazione è titolare dei seguenti libri sociali:

Libro dei soci

- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli soci
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

I soci hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.



Art. 8

(Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) ;
- Organo di revisione, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 31, D. Lgs. n. 117/2017) ;

Art. 9

(Assemblea dei soci)

1. E' il massimo organo dell'Associazione è l'organo sovrano e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere programmatico. L'Assemblea dei soci è l'organo deliberativo dell'associazione e può essere convocata in via ordinaria e straordinaria.
2. Come previsto dell'art. 24 comma 1 del D.lgs 117 del 2017 ed in conformità di quanto stabilito nella parte dell'articolo che recita "*salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente*", nelle assemblee ordinarie e straordinarie convocate e costituite dall'associazione hanno diritto di voto tutti i soci iscritti nel libro soci, senza nessuna limitazione.
3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
4. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo.
5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente.
6. Il Segretario, eletto dall'assemblea, cura l'attività amministrativa dell'associazione, tiene aggiornati i libri sociali (verbale assemblea dei soci, del consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione; è Segretario dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
7. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
8. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.
9. Le convocazioni dei soci all'assemblea si possono effettuare con libertà di mezzi, anche elettronici e digitali, ma devono essere rintracciabili e devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento.
10. Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento al vigente art. 21 comma 1 del codice civile.
11. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.



12. Ai sensi del vigente art. 24 comma 4 del codice del terzo settore è previsto che gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
13. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.
14. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere anche all'ausilio di strumenti elettronici.
15. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
16. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
17. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
18. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti;

L'Assemblea ordinaria dei soci delibera su:

- a) nomina e revoca il Presidente, il segretario e tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca i membri dell'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se è previsto;
- c) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) delibera in merito all'esclusione dei soci;
- i) delibera sul trasferimento al di fuori della sede del Comune dove è stabilita la sede legale;
- l) delibera sulla creazione delle consulte;

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera su:

- a) integrazioni, sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo;
- b) eventuali trasformazioni, fusioni e scissioni;
- c) scioglimento dell'associazione e della devoluzione del patrimonio ma con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 21 comma 3 del codice civile.

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, è eletto dall'Assemblea dei soci, scegliendo i membri tra i soci iscritti nel libro soci. E' composto da un minimo di 5 membri e un massimo di 9 membri compreso il Presidente ed il segretario, che è anche segretario dell'assemblea. I suoi componenti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
2. Dopo la sua formazione ed elezione con la prima assemblea del Consiglio Direttivo e su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente Vicario tra i membri eletti del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento del Presidente, il Vice Presidente Vicario esercita tutte le sue prerogative e poteri.
3. Il Vice Presidente Vicario, può essere delegato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, a svolgere alcuni atti di ordinaria amministrazione per coadiuvare il Presidente oppure in caso di assenza del Presidente
4. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato
5. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato, quando l'assemblea sociale non approva il bilancio o rendiconto o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.
7. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:
 - a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
 - b. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - c. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - f. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
 - g. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - h. delibera circa l'ammissione e il recesso dei soci;
 - i. propone all'assemblea dei soci di deliberare sull'esclusione degli associati;
 - j. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
 - k. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - l. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
 - m. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
 - n. elegge al suo interno il vice presidente vicario tra i membri del direttivo;

- o. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore;
8. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
 9. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni.
 10. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere celebrate con strumenti elettronici, così come previsto dal vigente art. 24 comma 4 del D.lgs 117 del 2017, permettendo l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
 11. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo
 12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11

(Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea dei soci; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e su specifica delega del Consiglio Direttivo esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
3. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea dei soci.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dei membri del Consiglio Direttivo.
5. Propone al Consiglio direttivo la nomina del Vice Presidente Vicario, proposto tra i membri eletti del Consiglio Direttivo, che in caso di impedimento del Presidente, esercita tutte le sue prerogative e poteri. (stralciato l'ultimo punto).

Art. 12

(Organo di Controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dal vigente art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

2. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.
3. L'Organo di controllo collegiale elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
4. I componenti dell'Organo collegiale di controllo, ai quali si applica il vigente art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al vigente comma. 2 dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
5. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
6. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 al vigente art. 31, la revisione legale dei conti; In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
7. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 14

(Bilancio)

1. L'Associazione, in ottemperanza ai principi del vigente art. 13 del D.lgs 117 del 2017 deve redigere il bilancio di esercizio. Il Bilancio dell'associazione comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Bilancio d'esercizio, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi, entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. il Bilancio d'esercizio deve e dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 Giugno di ogni anno.

Art. 15

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dal vigente art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 16

(I Beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.
3. Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
4. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate

comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 18

(Volontari)

1. Ai sensi del vigente art.17 comma 1 del D.lgs 117 del 2017, gli enti del Terzo settore si avvalgono di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'organo di amministrazione. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.
4. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del vigente art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 19

(Personale retribuito)

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dal vigente art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge.

Art. 20

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 21

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui al vigente articolo 45 comma 1 del D.lgs 117 del 2017 e salva diversa destinazione

imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dagli articoli del Codice civile e dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 117 del 2017 (Codice sul Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni.

Letto, Approvato, sottoscritto.

Verona, data 02/09/2024

Il Presidente



ASSOCIAZIONE CONVIVENZA

Via Antonio Pacinotti n. 5

37135 VERONA SUD

Tel. 045.2225241

CODICE FISCALE: 93260050237

Il Segretario



REG.	Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2
S.A.	a data del timbro a calendario
T.S.	posto a lato
TOTALE	Atti Privati Serie N. 1626
ADDO ESSE	Liquidati 0 00
0. LGS.	3.000/00
11/1/2017	

per il Direttore
Il Funzionario incaricato
Romano Dini

27 SET. 2024